



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE

nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 22.2.2022 con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente

	TRA		
	giusta procura a	margine dell'a	tto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo;			
			attori-opponenti
	E		
BANCA POPOLARE DEL CAS	SINATE		
giusta	a procura in calce	alla comparsa	di costituzione e
risposta;			

convenuta-opposta

E

FIRE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice di POP NPLs 2020 S.R.L., rappresentata e difesa dagli giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. depositata il 21.1.2022.


intervenuta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE







- nullità delle fideiussioni rilasciate in quanto conformi ad un modello predisposto dall'ABI giudicato in contrasto con la normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005
- carenza di prova del credito azionato "non risultando offerti tutti gli elementi in ordine all'evoluzione contrattuale e contabile dei rapporti bancari azionati ed ai criteri di determinazione dell'ingente saldo richiesto" (pag. 6 citazione);
- esistenza di anomalie ed illegittimità nella gestione dei rapporti bancari, per indebita applicazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali non convenuti per iscritto, variazione *in peius* della misura dei tassi debitori avvenuta in violazione dell'art. 118 TUB, commissioni di massimo scoperto ed analoghe nonché spese mai convenute per iscritto e comunque applicate in difetto di esplicita previsione del metodo di calcolo, interessi usurari, differenze di valuta.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare del Cassinate chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, sul rilievo della superfluità della c.t.u. richiesta dagli attori, e quindi veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, a seguito dell'intervento in giudizio, avvenuto nelle more, della POP NPLs 2020 s.r.l., a mezzo della procuratrice FIRE s.p.a., la quale parte si dichiarava cessionaria del credito, facendo proprie le istanze e le difese della cedente.





Orbene, la controversia può essere decisa, essenzialmente, sulla scorta delle medesime considerazioni già espresse nell'ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., come più avanti approfondite, anche perché sostanzialmente non scalfite dai successivi rilievi difensivi delle parti ed in particolare degli attori.

A fondamento della domanda avanzata in via monitoria la Banca Popolare del Cassinate ha prodotto copia del contratto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito a valere sullo stesso, unitamente a tutti gli estratti conto idonei a dar prova dell'andamento del rapporto e della formazione del credito vantato.

Nei contratti *de quibus* risultano inoltre specificate tutte le condizioni economiche destinate a trovare applicazione tra le parti (tassi di interesse, valute, spese, c.m.s. e commissione di disponibilità fondi), sicché non si giustificano le censure mosse dagli opponenti in riferimento ai suddetti oneri bancari.

Con clausola specificamente approvata per iscritto, poi, è stata accettata la capitalizzazione con identica periodicità trimestrale degli interessi debitori e creditori maturati sul c/c (cfr. art. 7, commi 2 e 3, del contratto), in conformità alla delibera CICR del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 120 TUB all'epoca vigente, e – a proposito di quanto ulteriormente eccepito sul punto in citazione – non vi è alcun riscontro che in concreto sia stata omessa la capitalizzazione degli interessi creditori.

In definitiva, perciò, le censure relative ad illegittima applicazione di anatocismo, interessi ultralegali, commissioni e spese vanno giudicate infondate.

Altresì, con clausola specificamente approvata per iscritto, risulta essere stata convenuta la facoltà della banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto, anche in senso sfavorevole al correntista, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB (cfr. art. 16 del contratto di c/c e art. 8 dei contratti di apertura di credito), mentre, d'altro canto, gli opponenti non hanno indicato in quali occasioni tale facoltà sarebbe stata esercitata senza fornire al titolare del conto la preventiva comunicazione prevista dalla citata norma. Riguardo al tema dell'esercizio dello *ius variandi*, dunque, le doglianze attoree si rivelano generiche e tali sono rimaste per tutto il corso del giudizio.

Analoga genericità si riscontra relativamente al profilo dell'usura, non avendo gli attori indicato quali interessi avrebbero superato il limite stabilito in base alla L. 108/1996, in quali periodi ciò si sarebbe verificato e rispetto a quali tassi soglia; ed ancora, gli stessi non hanno chiarito per quali motivi si sarebbe creata una sproporzione valevole a configurare usura soggettiva.





Per tutto quanto sopra, non si giustifica alcun approfondimento peritale a mezzo c.t.u., che finirebbe per essere soltanto esplorativo.

In merito infine alla dedotta nullità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti ed siccome contenenti clausole conformi a quelle del modulo ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 (provvedimento da quest'ultima adottato in veste di Autorità Garante delle Concorrenza tra gli Istituti di Credito ed a tenore del quale "gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90"), va osservato, in primo luogo, che, con sentenza n. 41994 del 2021, le Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente chiarito che la nullità di cui trattasi – salva la prova della ricorrenza dei presupposti per l'estensione all'intero contratto ai sensi all'art. 1419, comma 1, c.c., nel caso di specie non fornita – è di tipo parziale, ossia limitata alle sole clausole che riproducano quelle costituenti intesa vietata.

In particolare la S.C. ha espresso il seguente principio di diritto, a cui occorre attenersi: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".

Dunque non è predicabile la nullità integrale della fideiussione per cui è causa (prestata in data 3.10.2008 e progressivamente innalzata nell'importo nelle date del 14.3.2012 e 4.3.2013).

Per altro verso, gli opponenti, nel formulare altresì l'eccezione di nullità parziale, non hanno tuttavia specificato, sin dal principio, le concrete ricadute dell'invalidità delle singole clausole denunciate rispetto all'impegno di garanzia complessivamente assunto (limitandosi in citazione ad asserire, in modo generico ed apodittico, che "in ogni caso, anche qualora si accedesse alla tesi della c.d. nullità relativa in merito ai contratti di garanzia di cui si discute, nessuna somma la banca potrebbe richiedere ai signori Luigi ed Enrico Alonzi attesa la conclamata illegittimità delle clausole medesime").





In particolare la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. non è stata invocata a fondamento di una tempestiva eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria per non avere la banca proposto le sue istanze contro il debitore entro i termini indicati dalla suddetta norma. Infatti, l'eccezione in parola è da qualificare come eccezione in senso stretto (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Brescia, 9 marzo 2022; Tribunale di Cuneo, 7 febbraio 2022; Tribunale di Bergamo, 10 gennaio 2022; Tribunale di Crotone, 7 giugno 2022; Tribunale di Velletri, 18 gennaio 2022; Tribunale di Brindisi, 23 marzo 2021; tale conclusione è inoltre ricavabile da Cass. 14194/2022, 4373/2018, 8989/2012, 871/1964, 1613/1963); pertanto, essa avrebbe dovuto essere sollevata dagli opponenti con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, mentre in concreto è stata proposta solo a partire dalla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e perciò tardivamente. Di conseguenza, difetta ogni interesse alla declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni in quanto tale, non potendo comunque detta declaratoria sorreggere l'eccezione, tardivamente proposta e perciò inammissibile, di decadenza dalla garanzia fideiussoria.

Residua la questione della legittimazione attiva sostanziale della parte intervenuta, contestata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni.

Ebbene, deve in effetti rilevarsi che in atti manca la prova del trasferimento della titolarità del credito per cui è causa in capo alla società POP NPLs s.r.l.. Infatti l'unico documento all'uopo prodotto dalla suddetta parte intervenuta consiste in un avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti"), riferito a tre distinti contratti di cessione di crediti pecuniari conclusi con vari istituti bancari (tra i quali anche la Banca Popolare del Cassinate o BPC), che, di per sé solo, non consente di individuare i singoli crediti ceduti. Vi si legge infatti unicamente il riferimento a "tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza". Non è stato prodotto né il contratto di cessione concluso con BPC, né, soprattutto, il documento di identificazione dei crediti allegato allo stesso, perciò non è possibile stabilire se il credito vantato verso la ed i suoi garanti sia stato compreso nel perimetro dell'operazione.

Giova a tal riguardo ricordare, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario,



## ILCASO.it

in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. 24798/2020) e che all'uopo può risultare sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale solo allorché tale avviso, pur non contenendo specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti in blocco, ne rechi l'indicazione per categorie e "gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (Cass. 31188/2017), ciò che nel caso in esame non è dato riscontrare.

Va pertanto dichiarato il difetto di titolarità del credito in capo a POP NPLs s.r.l..

Le spese di lite, tanto nel rapporto tra gli opponenti e l'opposta quanto nel rapporto tra gli opponenti e l'intervenuta, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente adeguati all'effettiva entità delle rispettive difese svolte.

P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
- 2) dichiara il difetto di titolarità del credito in capo a POP NPLs 2020 s.r.l. e condanna l'intervenuta a rifondere agli opponenti le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Frosinone, il 13.10.2022

Il Giudice Dott. Paolo Masetti

